



PROVINCIA DI AVELLINO

**COMUNE DI SAN MANGO
SUL CALORE**

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AVELLINO, IL COMUNE DI S. MANGO SUL CALORE PER L'UTILIZZO IN SCAVALCO CONDIVISO, ART. 2 FUNZIONI LOCALI, DEL DIPENDENTE ROMEI SILAVANA ANTONELLA.

L'anno duemilaventitre nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme

Le parti di seguito costituite, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

La Provincia di Avellino, C.F 80000190647 rappresentato dal Dr. Antonio Principe il quale dichiara di agire in nome e per conto della Provincia, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Dirigente del Settore 1. Amministrativo e Finanziario;

E

il Comune di San Mango sul Calore, codice fiscale, rappresentato da..... nato a, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di

PREMESSO:

- **che** la Provincia di Avellino con Provvedimento Presidenziale n del, esecutivo ad ogni effetto di legge, ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di San Mango sul Calore della dipendente della Provincia, dott.ssa Silvana Antonella Romei, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, rubricato *Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione* il quale, in sostituzione del previgente art. 14 del CCNL 22.1.2004 del medesimo comparto dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. ...”*;

- **che** il Comune di San Mango sul Calore con deliberazione di Giunta Comunale numero __, adottata in data esecutiva ad ogni effetto di legge, ha, a sua volta, approvato lo schema di convenzione medesimo;

- **che** la dott.ssa Silvana Antonella Romei, dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Avellino, categoria giuridica C pos. ec. C5, sentita in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dalla stessa funzionaria in calce alla presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Provincia di Avellino (Ente di provenienza) ed il Comune di San Mango sul Calore (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 4, la dipendente dott.ssa Silvana Antonella Romei, nata a _____ il __.__.____, dipendente a tempo pieno della Provincia di Avellino, iscritta alla categoria professionale C, posizione economica C5.

ARTICOLO 2. DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e per la durata di almeno quattro mesi, salvo proroga. Qualora dovessero verificarsi diverse necessità, le parti sin d'ora concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione della parte interessata con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 3. COMPITI DEL FUNZIONARIO

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ARTICOLO 4. TEMPO DI LAVORO E RELATIVA ARTICOLAZIONE

L'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione del predetto orario di lavoro, alla quale il dipendente dovrà scrupolosamente attenersi:

- 30 ore settimanali presso la Provincia di Avellino;
 - 6 ore settimanali presso il Comune di San Mango sul Calore;
- con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

ARTICOLO 5. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

ARTICOLO 6. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DIRETTI ED INDIRETTI

La retribuzione del dipendente sarà corrisposta da ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica C (posizione economica C5), secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22.01.2004 e successivi.

La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del dipendente tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente rispetto al tempo di lavoro reso tra in ciascuno dei due enti, come riportato dall'art. 4.

Eventuali ulteriori indennità sono stabilite ed erogate secondo gli importi da ciascuno determinati.

La Provincia di Avellino provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti alla dipendente, competenze che verranno rimborsate dal Comune di San Mango sul Calore con cadenza bimestrale.

Alla dipendente competono, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

ARTICOLO 7. RESPONSABILITÀ

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, la dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed alla stessa si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per la PROVINCIA DI AVELLINO
SUL CALORE**

Ente di provenienza

Per il Comune di SAN MANGO

Ente di utilizzazione

Per accettazione

La dipendente

dott.ssa Silvana Antonella Romei